L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce, riferisce alla Giunta in merito alla necessità di approvare le modalità per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari in quanto la competenza ad effettuare tale riconoscimento è stata trasferita dal Ministero della Salute alla Regione ed evidenzia di seguito l'evoluzione normativa avvenuta in tale materia.

La legge 10 luglio 1960, n. 735 dispone che il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari presso enti pubblici sanitari o presso istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale, è disposto con provvedimento del Ministero per la sanità.

In attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 114, ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente rimasti allo Stato.

In particolare, l'articolo 124, comma 2, ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini, tra l'altro, della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale.

Il D.P.C.M. 26 maggio 2000, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da conferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite, tra le quali il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, come ribadito nella Tabella A del medesimo D.P.C.M..

Con decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria" e con la successiva legge regionale 17 giugno 2009, n. 19 "Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26", la competenza ad effettuare tale riconoscimento è stata trasferita dal Ministero della Salute alla Regione.

Per l'effetto delle sopra indicate disposizioni normative, i provvedimenti di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, sono pertanto di competenza dell'Amministrazione regionale.

In proposito si ritiene di individuare il criterio della residenza nel territorio regionale quale presupposto per il rilascio dei provvedimenti in questione. Fermo restando tale criterio, qualora alla data di presentazione dell'istanza la residenza dell'interessato risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia, se posseduta in Valle d'Aosta.

Il Ministero della Sanità con circolare prot. n. DPS-IV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'omogeneità di comportamento nelle valutazioni delle richieste di riconoscimento, ha ritenuto necessario

trasmettere alle regioni una copia del modulo di istruzioni, che esso stesso forniva ai sanitari interessati, quale guida alla predisposizione della documentazione necessaria, nonché un "quadro sinottico" utilizzato quale guida interna per l'individuazione delle posizioni funzionali in relazione ai titoli posseduti, vista l'evoluzione normativa dell'ordinamento del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Poiché iniziano a pervenire all'Amministrazione regionale le istanze di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ed allo scopo di darvi seguito ritiene necessario, sino all'eventuale definizione di diversi criteri e modalità di esercizio di tale funzione da parte dell'amministrazione regionale, approvare, quali criteri generali di riferimento nella valutazione delle istanze medesime, quelli individuati dal Ministero della Sanità nella documentazione di cui sopra.

Precisa, infine, che i decreti di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi a livello regionale e infraregionale, saranno adottati dal Dirigente regionale della struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, che provvederà entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricevimento dell'istanza. Detto termine risulta necessario in quanto i certificati di servizio prodotti devono essere vistati dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare all'estero e potrà essere interrotto nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione integrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- vista la legge 10 luglio 1960, n. 735 "Riconoscimento del servizio sanitario prestato da medici italiani negli ospedali all'estero";
- visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 maggio 1997, n. 59";
- visto il D.P.C.M. del 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- dato atto che con circolare del Ministero della Sanità prot. n. DPS-IV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001 sono state fornite indicazioni alle regioni al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite e la omogeneità di comportamento nella valutazione delle richieste di riconoscimento dei servizi svolti dagli operatori sanitari all'estero;
- visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria" ed in particolare il comma 1 dell'art. 1, con cui sono trasferite alla Regione le funzioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000;
- vista la legge regionale 17 giugno 2009, n. 19 "Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26" ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2:
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle

nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura sanità regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, quali criteri generali di riferimento nella valutazione delle istanze di riconoscimento del servizio sanitario prestato da operatori sanitari all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale come titolo valutabile nei medesimi quelli individuati dal Ministero della Sanità e comunicati con nota n. DPS-IV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'omogeneità di comportamento nelle valutazioni delle richieste di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto della legge 10 luglio 1960, n. 735 e della legge regionale 17 giugno 2009, n. 19, art. 2, comma 1;
- 2) di stabilire che la residenza nel territorio della Valle d'Aosta è presupposto per il riconoscimento dell'attività sanitaria svolta all'estero e che, fermo restando tale criterio, qualora alla data della presentazione dell'istanza la residenza risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia se posseduta in Valle d'Aosta;
- 3) di approvare la guida alla presentazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio sanitario prestato da operatori sanitari all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale come titolo valutabile nei medesimi, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;"
- 4) di stabilire che la competenza ad adottare i provvedimenti di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi a livello regionale ed infraregionale, è del Dirigente della struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, che provvederà entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e che detto termine potrà essere interrotto nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione integrativa;
- 5) di stabilire che eventuali modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari alla modulistica allegata, verranno approvati con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- 6) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO (LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2009, N. 19)

Gli interessati devono presentare la seguente documentazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta se residenti in essa:

1) Domanda in bollo (euro 14,62 ogni quattro facciate) diretta a: Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Via De Tillier, n. 30 – 11100 Aosta, con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero, quale riconoscimento ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione dal servizio).

In tale domanda l'interessato deve inoltre dichiarare, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- g) di essere in possesso di decreto/provvedimento ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio sanitario prestato all'estero;

Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, nel caso in cui non ritenga di presentare apposite certificazioni, dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore, quindi, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 38 (*) del predetto D.P.R., i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- h) se durante il periodo di lavoro svolto all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo, indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;
- i) se durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 risultava o meno iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'U.E., ai sensi del d.lgs n. 257 dell'8 agosto 1991;

- j) se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista, o titolare di un contratto di formazione specialistica sottoscritto ai sensi del d.lgs n. 368 del 17 agosto 1999;
- k) di avere/non avere prestato il servizio nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49;
 - L'interessato deve, infine, dichiarare:
- l) di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione;

N.B.: I punti i), j) e l) riguardano solo i medici.

- 2) Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) Una marca da bollo da euro 14,62 per il rilascio del provvedimento di equiparazione;
- 4) Certificato dell'Autorità Sanitaria del Paese estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
 - a) che l'Istituto o l'Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero di una "Istituzione privata senza scopo di lucro";
 - b) ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;
 - c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).
- 5) Certificato dell'Ente o Istituto estero debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
 - a) data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);
 - b) le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio

dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;

c) caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore dell'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato, ecc....). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc....

6) Ai certificati di cui ai numeri 4) e 5), redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

N.B: Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc..., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente (euro 14,62 in marche da bollo ogni quattro facciate), ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questa Regione si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

- 7) Tutti i certificati di cui ai nn. 4) e 5) devono essere vistati dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare italiana all'estero ("VISTO PER CONFERMA" Rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 10.7.1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito dal "Visto per la legalizzazione della firma" né dal generico "Visto dal Consolato".
- 8) Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, e della qualifica di responsabile di struttura complessa, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art. 5, punto b) del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
- 9) Copia semplice del decreto/provvedimento di riconoscimento ministeriale/regionale di servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'originale", ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, precedente all'attività per la quale l'interessato presenta la domanda.
- 10) Copia semplice del contratto di cooperazione, con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'originale" ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, se il servizio all'estero è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 11) Gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico, l'eventuale indirizzo e-mail, nonché l'indirizzo presso il quale l'amministrazione invierà eventuali comunicazioni in merito alle rispettive pratiche e il decreto di riconoscimento.
- (*): l'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.